



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0005173 P-4.22.1  
del 05/06/2018



Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione – COM(2018) 259.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini

## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

#### **Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n.952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

- **Codice della proposta:** COM(259) del 14/05/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0123(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

\*\*\*

#### **Premessa: finalità e contesto**

*La proposta di emendamento intende modificare il Codice Doganale dell'Unione (CDU) al fine di rettificare errori tecnici ed omissioni, allineare il codice con l'accordo economico commerciale e globale tra l'UE e il Canada (CETA), nonché accogliere la richiesta dell'Italia di includere il comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione. La proposta è collegata alla modifica parallela delle direttive 2008/118/CE (la direttiva sulle accise) e 2006/112/CE (direttiva IVA). Occorre a tal ultimo riguardo considerare che il territorio di Campione d'Italia è finora stato escluso dal territorio doganale dell'Unione Europea e dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise in considerazione della situazione geografica di Campione d'Italia di exclave in territorio svizzero. Tuttavia tale motivazione storica di applicazione di particolari regimi doganali e fiscali è non più attuale tenuto conto il contesto internazionale altamente e agevolmente interconnesso che giustifica un'accresciuta integrazione nell'Unione Europea tenendo altresì conto dell'opportunità di limitare eccezioni doganali e fiscali ai fini di un più coerente sistema impositivo .*

#### **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

##### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

*La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 33 (cooperazione doganale), 114 (ravvicinamento delle legislazioni) e 207 (politica commerciale comune) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).*

##### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

*La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 rientra nella competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).*

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

*La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non comporta una evoluzione delle politiche rispetto all'atto legislativo che intende modificare. Essa infatti realizza l'allineamento del CDU con un accordo internazionale non in vigore al momento della sua adozione e da seguito ad una specifica richiesta di uno Stato membro (Italia) avente un effetto circoscritto.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

*La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva tenuto conto dei motivi e degli obiettivi della proposta. Il progetto è di particolare urgenza in quanto viene proposta l'applicabilità della modifica di cui all'art.4 del CDU, che definisce il territorio doganale dell'Unione, a partire dal 1° gennaio 2019.*

*La proposta di una diversa collocazione del territorio di Campione d'Italia nell'ambito del diritto doganale unionale nasce da un'annosa questione apertasi –da ultimo- quando la Svizzera ha incluso il comune campionesese nel suo territorio doganale. Infatti, la legge doganale svizzera del 18 marzo 2005, entrata in vigore il 1° maggio 2007, all'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che le enclavi doganali straniere sono considerate territorio doganale svizzero. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, le enclavi doganali straniere sono territori stranieri compresi nel territorio doganale svizzero mediante accordi internazionali o di diritto consuetudinario internazionale.*

*Da quel momento, per un presunto diritto consuetudinario, il Comune campionesese è di fatto entrato a far parte del territorio doganale della Confederazione svizzera. Tuttavia questa disposizione è nuova rispetto alla precedente legislazione svizzera [Legge federale in materia doganale del 1° ottobre 1925, abrogata il 1° maggio 2007, il cui articolo 2, paragrafo 4, indicava che si trovino all'interno della linea doganale le parti del territorio di Stati esteri che erano stati inclusi, tramite convenzioni internazionali<sup>1</sup>, nel territorio doganale svizzero (unione doganale) "].*

*A partire dal 2008 sono partite le consultazioni bilaterali per chiarire lo status giuridico di Campione d'Italia e nel frattempo alcune note verbali diplomatiche che esprimendo il disaccordo italiano sulla decisione svizzera di includere Campione d'Italia nel territorio doganale svizzero, affermano che tale decisione non è confermata né dagli accordi esistenti tra l'Italia e la Svizzera, né dalla prassi consuetudinaria.*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Per quanto riguarda l'art 4 del CDU in particolare, le disposizioni contenute nella proposta sono conformi all'interesse nazionale, e fanno seguito alla negoziazione svoltasi a livello governativo con la Svizzera circa la definizione della status giuridico di Campione d'Italia. Pertanto in virtù*

<sup>1</sup> Come ad esempio Busingen am Hochrhein inclusa nel territorio doganale svizzero per effetto dell'Accordo tedesco-svizzero del 1964.

*dell'esercizio della propria sovranità sul territorio della Repubblica Italiana e, conformemente a quanto discusso con la controparte svizzera, a luglio 2017 è stata presentata formalmente alla Commissione europea una richiesta da parte dell'Italia di modifica delle normative Unionali che riguardano l'extradoganalità del Comune di Campione d'Italia.*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*La proposta trova la sua sede di discussione nel Gruppo Unione Doganale del Consiglio, a cui lavori partecipa istituzionalmente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La presentazione è stata fissata per la riunione del 30 maggio 2018. Non si prevedono ostacoli ad una adozione della proposta tenuto conto che le sue ripercussioni sono circoscritte.*

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

*L'impatto economico del permettere la piena circolazione delle merci Italia-Italia (intervallati da circa 20Km di territorio svizzero) di una comunità di circa 2000 persone è ragionevolmente marginale anche se non è attualmente facilmente quantificabile atteso che il comune campionesese -fuori dal territorio UE- non è ascritto nelle statistiche nazionali ed unionali.*

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

*Con le modifiche proposte all'art.4 del CDU alla comunità campionesese verranno ad esempio applicati i dazi della UE sulle importazioni da paesi terzi ma nessun dazio alla circolazione di merci intracomunitaria e inoltre le accise italiane.*

*L'Italia convinta che il modo migliore per affrontare la questione era cercare una soluzione definitiva per risolvere efficacemente e in modo permanente le questioni storiche e controverse derivanti dall'appartenenza di Campione a una particolare zona doganale, ha proposto una soluzione mirante a:*

*a) eliminare l'attuale controversia di principio;*

*b) creare condizioni di parità, ossia di una situazione in cui nessun vantaggio fiscale o svantaggio sono attribuiti ai singoli e alle società residenti nel comune Campionesese.*

*L'Italia ha quindi proposto di rimuovere l'attuale esclusione di Campione d'Italia dal territorio doganale italiano e di introdurre tasse speciali sulle vendite a Campione d'Italia, a tassi che creino condizioni di parità rispetto alla tassazione Svizzera.*

*L'Italia, riconoscendo la necessità di evitare distorsioni e di preservare la correttezza delle relazioni economiche tra Italia e Svizzera, è disposta a garantire parità di condizioni per le transazioni che coinvolgono individui e società residenti a Campione d'Italia, attraverso la creazione di speciali tasse locali di vendita a Campione.*

*Infatti il nuovo contesto di integrazione di Campione d'Italia nell'Unione europea con l'inclusione nel territorio doganale e nel campo di applicazione della direttiva 2008/118/CE, non è incompatibile con il mantenimento in vigore di un regime fiscale particolare relativo all'imposta sul valore aggiunto e in particolare con il mantenimento dell'esclusione di Campione d'Italia dal campo d'applicazione territoriale del sistema comune dell'IVA stabilito dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio.*

*Pertanto per assicurare un level playing field con il circostante tessuto economico svizzero tenuto*

conto del mantenimento per tale Comune dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto si provvederà ad applicare una imposizione indiretta locale allineata alla IVA svizzera.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

*La norma si ritiene non incida sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

*L'organizzazione della pubblica amministrazione dovrà adeguarsi ai nuovi obblighi fiscali previsti con l'applicazione della legislazione doganale unionale, del regime accise armonizzato e di un'imposta locale sul consumo.*

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

*I cittadini e le imprese di Campione d'Italia saranno sottoposti all'applicazione della legislazione doganale unionale, del regime armonizzato delle accise e all'imposta locale sul consumo.*

### **Altro**

--